



Non rileva l'ebbrezza se al conducente hanno mancato di dare la precedenza

Abstract

Guida ubriaco, ma non per questo perde il diritto di precedenza. A garantirglielo è niente di meno che la Cassazione Civile con la sentenza 20 ottobre 2014, n. 22238, nella sua decisione a proposito di un banale sinistro stradale avvenuto a Milano una decina di anni fa. Un autocarro si immette sulla Strada Statale per Asti e viene urtato da un'autovettura, il cui conducente in esito agli accertamenti risulta in stato di ebbrezza.

L'equazione è quindi semplice: conducente ebbro, uguale responsabilità piena di quanto è accaduto (o quanto meno una bella quota di colpa). Non c'è dubbio che tra la mancata precedenza e la guida sotto l'effetto dell'alcool è la seconda violazione ad essere la più grave. Ma quando si tratta di circolazione stradale con l'algebra è meglio andare cauti. Infatti per il giudice di primo grado il sinistro era da attribuirsi alla colpa esclusiva del camionista il quale si era immesso sulla strada stradale "provenendo da un parcheggio privato senza concedere la precedenza ai veicoli transitanti su detta strada", non essendo, poi, provata l'elevata velocità tenuta dall'automobilista "il cui stato di ubriachezza non aveva contribuito al verificarsi del sinistro". Insomma, la colpa non era di chi guidava in stato di ebbrezza, ma del conducente sobrio reo di essersi immesso sulla statale "provenendo da un parcheggio privato senza concedere la precedenza ai veicoli transitanti".

Guida ubriaco, ma non per questo perde il diritto di precedenza. A garantirglielo è stata niente di meno che la Cassazione Civile con la sentenza 20 ottobre 2014, n. 22238.

All'origine di questo particolare caso di risarcimento dei danni, un banale sinistro stradale avvenuto a Milano una decina di anni fa. Un autocarro si immette sulla Strada Statale per Asti e viene urtato da un'autovettura, il cui conducente in esito agli accertamenti risulta in stato di ebbrezza.

L'equazione è quindi semplice: conducente ebbro, uguale responsabilità piena di quanto è accaduto (o quanto meno una bella quota di colpa). Non c'è dubbio che tra la mancata

precedenza e la guida sotto l'effetto dell'alcool è la seconda violazione ad essere la più grave. Ma quando si tratta di circolazione stradale con l'algebra è meglio andare cauti. Infatti per il giudice di primo grado il sinistro era da attribuirsi alla colpa esclusiva del camionista il quale si era immesso sulla strada stradale "provenendo da un parcheggio privato senza concedere la precedenza ai veicoli transitanti su detta strada", non essendo, poi, provata l'elevata velocità tenuta dall'automobilista "il cui stato di ubriachezza non aveva contribuito al verificarsi del sinistro". Insomma, la colpa non era di chi guidava in stato di ebbrezza, ma del conducente sobrio reo di essersi immesso sulla statale "provenendo da

un parcheggio privato senza concedere la precedenza ai veicoli transitanti”.

Ed il principio secondo cui ogni conducente deve fare di tutto per evitare l'incidente? Non è quindi una rilevante negligenza guidare ubriachi e quindi in condizioni di reattività certamente scemate? Evidentemente no, dato che la Corte d'Appello nell'anno 2009 ha rigettato il gravame. I rilievi di polizia stradale, d'altra parte erano chiari: l'autocarro “provenendo dal piazzale privato di un centro commerciale”, aveva iniziato ad immettersi sulla strada statale per Asti “senza concedere la precedenza ai veicoli che stavano transitando su detta strada” e, allorquando era ancora “in posizione obliqua e con la parte anteriore che aveva appena ingombrato la carreggiata subito dopo l'uscita del piazzale”, veniva urtato “nella ruota anteriore sinistra dalla parte anteriore destra dell'autovettura proveniente sulla S.S. dalla sua sinistra”.

Consultando le planimetrie, i disegni ed il rapporto sui fatti non era difficile – secondo i Giudici di Milano – dedurre l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro nella causazione dell'incidente, essendosi immesso “in una strada intensamente trafficata non solo omettendo di concedere la precedenza nonostante provenisse da un parcheggio privato, ma comunque senza prestare attenzione ai veicoli provenienti dalla sua sinistra”, con ciò rappresentando “un ostacolo improvviso ed imprevedibile per l'autovettura del convenuto”. Per altro verso, sempre secondo il giudice di appello, “nessuna efficienza causale” poteva “essere attribuita alla condotta di guida dell'automobilista, né al suo stato di ebbrezza”, non essendo risultato provato che procedesse a “velocità inadeguata alle condizioni di tempo e di luogo (ora notturna e traffico intenso)”.

Inoltre, il suo stato di ebbrezza non ha “inciso sulla possibilità di una corretta condotta di guida né sulla prontezza di riflessi e sulla capacità di rispondere agli stimoli e neppure sulla veloce percezione del pericolo”, come era dimostrato dal fatto che egli, nonostante l'ostacolo improvviso ed imprevedibile costituito dall'autocarro, era “stato in grado di frenare tempestivamente anche se inutilmente”. E le annotazioni contenute nel rapporto di polizia stradale

in merito all'eventuale responsabilità dell'automobilista? Per i Giudici di Milano rappresentavano “mere valutazioni soggettive dei verbalizzanti” e la circostanza che l'automobilista non si fosse presentato negli uffici della stradale a rendere l'interrogatorio formale senza addurre giustificazioni, non poteva reputarsi come “implicita ammissione dei fatti dedotti nei capitoli”, giacché “gli elementi di valutazione acquisiti in causa” consentivano di affermare comunque la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro.

In altre parole se esci da un parcheggio e non guardi a sinistra, tutto ciò che ti arriva addosso te lo devi tenere a prescindere, anche se si tratta, come nel caso di Milano, di incrociare un automobilista con ben 1,8 di alcolemia nel sangue.

La domanda a questo punto è: essendo l'ebbrezza sanzionata penalmente, non costituisce sempre e di per sé una condotta pericolosa in ogni caso? A guardare i precedenti giurisprudenziali, possiamo rispondere che la cosa non è così automatica. Infatti, la Cassazione, nella sentenza 14 marzo 2013, n. 6548 ha già avuto modo di affermare che “la circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione iuris tantum della sua responsabilità nella causazione dell'evento, che può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente”. Come dire che occorre verificare caso per caso. O meglio, per esprimere il concetto in termini giuridici “la presunzione iuris et de iure” – posta alla base della norma sanzionatoria di cui all'art. 186 cod. strada – secondo cui lo stato di ebbrezza sussiste ogni qual volta venga superato il tasso soglia, non legittima affatto “il ricorso a schemi presuntivi di alcun genere nell'indagine sulle cause di un incidente, posto che il carattere indiziante del superamento del tasso soglia può essere completamente svalutato nel concorso di altri fattori indicativi della sua sostanziale inoffensività”.

Ora, nel caso di Milano, la Corte territoriale non ha negato la valenza

penalistica (o, comunque, di tipo sanzionatorio, anche sul piano amministrativo) dello stato di ebbrezza del conducente dell'auto, ma ha contestualizzato la condotta tenuta dal medesimo in quel determinato stato, rilevando che le condizioni psico-fisiche determinate dall'ubriachezza non avevano affatto influito causalmente sulla determinazione dell'incidente, giacché – a fronte di una manovra improvvisa ed imprevedibile di immissione dell'autocarro da un parcheggio privato su una strada statale ad intensa percorrenza egli era stato in grado di percepire il pericolo e attuare repentinamente una frenata del proprio automezzo, seppur inutilmente.

D'accordo, ma che dire allora della velocità elevata riscontrata dagli agenti verbalizzanti? Associata all'ebbrezza forse una certa incidenza ce la dovrebbe avere avuta nel sinistro. In fondo, a voler prendere in considerazione la tesi della difesa, proprio lo stato di ebbrezza aveva comportato che il conducente dell'autovettura frenasse soltanto a tre metri dall'autocarro, mancando, quindi, “di valutare le distanze” proprio per le sue condizioni psico-fisiche. E poi, come si possono definire come “valutazioni soggettive dei verbalizzanti” le cose che gli agenti hanno relazionato sulla base di “circostanze di fatto” e “vere e proprie constatazioni derivanti dalla dinamica del sinistro”?

Argomenti interessanti, ma non decisivi, secondo la Cassazione: è il giudice territoriale che, nel decidere stabilisce se l'automobilista abbia o meno attivato i suoi riflessi nervosi, ed è sempre lo stesso giudice che legge ed interpreta i rilievi, cosicché le conclusioni degli agenti sono poco più che un suggerimento. Anche quando suggeriscono una equilibrata proporzione tra responsabilità diverse, che comunque sono responsabilità di ciò che accade sulla strada. ■

***Dirigente della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della
Sicurezza
Presso l'Università di Bologna
ugo.terracciano@unibo.it**